



# PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

**SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE**

Via Camozzi, 95 - Passaggio Canonici Lateranensi - 24100 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax 035387595  
Http://www.provincia.bergamo.it - Email: segreteria.ippc@provincia.bergamo.it

**RACCOMANDATA A.R. alla Ditta, via e mail agli altri soggetti in indirizzo**

Prot. n° **8 5 5 8 7**

09.02 /AC/LL  
Fasc 2

Bergamo, **0 1 SET 2011**

Oggetto **TRASMISSIONE** Determinazione  
Dirigenziale n. 2349 del 29.08.2011-  
Ditta 3V Green Eagle S.p.A.

Spett.le 3V Green Eagle S.p.A.  
Via C. Colombo 45  
24050 GRASSOBBIO - BG

Spett.le Comune di GRASSOBBIO  
Via Vespucci 6  
24050 GRASSOBBIO -BG  
egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net  
ecologia@grassobbio.eu

Spett.le A.R.P.A. Lombardia -Dip. di Bergamo  
Via C. Maffei 4  
24125 BERGAMO -BG  
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it  
l.bianchi@arpalombardia.it

Si trasmette in allegato copia della Determinazione Dirigenziale registrata al n. 2349 del 29.08.2011: MODIFICA DEL DECRETO AIA REGIONALE N. 9375 DEL 28.08.2007 MODIFICATO ED INTEGRATO CON DECRETO REGIONALE N. 9296 DEL 26.08.2008 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 3071 DELL'8.10.2009: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 RILASCIATA ALLA DITTA 3V GREEN EAGLE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA FATEBENEFRATELLI N. 20, MILANO ED IMPIANTO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 43/45, GRASSOBBIO (BG).

Distinti saluti

**Il Responsabile del Servizio  
Emissioni Atmosferiche e Sonore**  
dr ing. Andrea Castelli





**Provincia di Bergamo**  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Ambiente**  
Emissioni atmosferiche e sonore

Numero: **2349** / Reg. Determinazioni  
Registrata in data **29/08/2011**

Funzionario Responsabile Delegato: **CASTELLI ING. ANDREA**

**OGGETTO:**

MODIFICA DEL DECRETO AIA REGIONALE N. 9375 DEL 28.08.2007 MODIFICATO ED INTEGRATO CON DECRETO REGIONALE N. 9296 DEL 26.08.2008 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 3071 DELL'8.10.2009: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 RILASCIATA ALLA DITTA 3V GREEN EAGLE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA FATEBENEFRAPELLI N. 20, MILANO ED IMPIANTO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 43/45, GRASSOBBIO (BG).



PAGINA BIANCA (NOI: 2011/01/01)



N.ro 285 interno del  
provvedimento Dirigenziale

Inviata all'Assessore in data 24.08.2011

LL

N. 2349 del Registro delle Determinazioni

data 20.08.2011

**Provincia di Bergamo  
Settore Ambiente  
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore**

**OGGETTO:** modifica del Decreto AIA regionale n. 9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto regionale n. 9296 del 26.08.2008 e Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n.3071 dell'8.10.2009 : Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata alla Ditta 3 V Green Eagle S.p.A. con sede legale in via Fatebenefratelli n 20, Milano ed impianto in via Cristoforo Colombo n 43/45 , Grassobbio (BG).

**DETERMINAZIONE**

Assunta nel giorno 24 del mese di \_\_\_\_\_ agosto \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaundici

IL FUNZIONARIO DELEGATO dott. ing. Andrea Castelli

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Provinciale n. 676 del 21.12.2009 riferita alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite al dr Claudio Confalonieri con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 55 del 23.12.2009;

RICHIAMATA la nota prot 80726 dell'8.08.2011 con la quale il dott. Claudio Confalonieri ha delegato l'Ing. Andrea Castelli quale responsabile del Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore del Settore Ambiente dal 9 all'11.08.2011 e dal 23 al 25.08.2011;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento",
- il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" - come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2007 la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2: "la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)...";

- art. 30 comma 6: "le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

Pagina 1 di



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Andrea Castelli



**RICHIAMATI:**

- il Decreto AIA n 9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto n 9296 del 26.08.2008, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n° 59 a 3 V Green Eagle S.p.A per l'impianto in Comune di Grassobbio (BG), successivamente modificato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 3071 dell'8.10.2009;
- l'allegato A della DGR 7492 del 20 giugno 2008 "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D. Lgs. 59/2005";

**VISTE:**

- la nota datata 20.06.2011 (agli atti provinciali con nr 66344 del 24.06.2011) con cui 3 V Green Eagle S.p.A. ha trasmesso una comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs.152/2006, integrata con e mail del 17.08.2011;
- la nota prot 78295 del 2.08.2011 con cui la Provincia di Bergamo ha concordato con la Ditta nel ritenere la modifica comunicata non sostanziale ed ha comunicato l'avvio del procedimento volto al conseguente aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la e mail del 17.08.2011 con cui la Ditta ha fornito alcune precisazioni in merito ai serbatoi che potranno essere utilizzati per lo stoccaggio del metanolo-rifiuto;
- la nota del 22.08.2011 con cui la Ditta ha comunicato l'avvenuta conclusione degli interventi impiantistici di modifica autorizzati con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo registrata al n. 3071 dell'08.10.2009 (tra cui l'installazione dei due serbatoi TK138 e TK139), anticipando che la relativa perizia asseverata sarebbe stata trasmessa con successiva nota;
- la e mail del 23.08.2011 con cui la Ditta ha trasmesso un aggiornamento della procedura DP-GEP 02 r1- Disposizioni particolari per la ricezione dei rifiuti;
- la scheda tecnica allegata al presente atto, redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell'A.I.A. già rilasciata alla Ditta con Decreto Regionale n9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto n 9296 del 26.08.2008 e Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3071 dell'8.10.2009, in cui sono state autorizzate le modifiche richieste dalla Ditta con nota datata 20.06.2011 ed è stata riportata una modifica del progetto del sistema di aspirazione degli sfianti dei serbatoi TK138 e TK139 (modifica non sostanziale già assentita con nota provinciale prot 88864 del 3.09.2010);

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 il decreto AIA n. 9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto n 9296 del 26.08.2008 rilasciato dalla Regione Lombardia a 3 V Green Eagle S.p.A, successivamente modificato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 3071 dell'8.10.2009, integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con le modifiche impiantistiche previste ed attuate dalla Ditta;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 12 luglio 2010, nonché dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

**DETERMINA**

1. di integrare, per le ragioni illustrate in premessa, l'allegato tecnico al Decreto AIA al Decreto AIA n 9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto n 9296 del 26.08.2008, come riportato nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. al Decreto AIA n 9375 del 28.08.2007 modificato ed integrato con Decreto n 9296 del 26.08.2008;
3. di trasmettere il presente provvedimento in formato cartaceo alla ditta, ed in formato elettronico al Comune di Grassobbio e all'ARPA - Dipartimento di Bergamo;
4. di disporre che 3 V Green Eagle S.p.A. debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata, per il suo adeguamento al presente provvedimento;
5. di disporre che la mancata presentazione dell'appendice di cui al punto 4 entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento comporterà l'avvio della procedura di revoca del provvedimento medesimo;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Funzionario Delegato  
dr ing. Andrea Castelli



Pagina 2 di 2



## MODIFICA NON SOSTANZIALE

<b>Ragione sociale</b>	3 V Green Eagle S.p.A.
<b>Sede operativa</b>	Via Cristoforo Colombo, 45 – 24050 Grassobbio (BG)
<b>Sede legale</b>	Via Fatebenefratelli, 20 - Milano
<b>A.I.A.</b>	Decreto regionale n 9375 del 28.08.2007 modificato con Decreto regionale n 9296 del 26.08.2008 e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3071 dell'8.10.2009
<b>Codice e attività IPPC</b>	5.1; 5.3
<b>Aggiornamento/revisione</b>	<p>Modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento dell'autorizzazione: utilizzo, per accelerare il processo di denitrificazione dell'impianto biologico, metanolo-rifiuto in sostituzione del metanolo-materia prima, già utilizzato a tale fine e conseguente necessità di deroga, limitatamente al contenuto di metanolo nei rifiuti metanolici, della prescrizione XIX del paragrafo E.5.2 dell'allegato tecnico.</p> <p>Modifica non sostanziale non soggetta ad aggiornamento dell'autorizzazione, già assentita con nota provinciale prot 88864 del 3.09.2010: modifica del progetto del sistema di aspirazione degli sfiati dei serbatoi TK138 e TK139.</p>

### A. QUADRO AMMINISTRATIVO-TERRITORIALE

Il paragrafo A è integrato con le informazioni di seguito riportate.

**A.4 - MODIFICHE AL DECRETO AIA n 9375 del 28.08.2007 modificato con Decreto n 9296 del 26.08.2008 e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3071 dell'8.10.2009**

3 V Green Eagle S.p.A. con nota datata 20.06.2011 (agli atti provinciali con nr 66344 del 24.06.2011) ha trasmesso una comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs.152/2006.

La Ditta ha richiesto in particolare di utilizzare, per accelerare il processo di denitrificazione dell'impianto biologico, metanolo-rifiuto in sostituzione del metanolo-materia prima, già utilizzato a tale fine, diminuendo così i consumi di materia prima. Il metanolo può essere contenuto nei rifiuti che 3 V Green Eagle è già autorizzata a ritirare in base ai codici CER inseriti nel decreto AIA (CER: 07.01.04, 07.01.08, 07.05.04, 07.05.08, 07.07.04, 07.07.08, 16.03.05, 19.02.04 già presenti tra i CER di cui l'autorizzazione integrata ambientale autorizza deposito preliminare e trattamento). Il fatto che tale alcol sia contenuto in una materia prima o in un rifiuto non determina, secondo 3 V Green Eagle, differenze di effetto purché, naturalmente, il rifiuto non contenga sostanze incompatibili con la degradazione biologica.

Poiché:

- i rifiuti metanolici che la Ditta intende utilizzare al posto del metanolo- materia prima hanno concentrazione di metanolo superiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2.1 della Deliberazione del C.I. del 27/7/1984,
- la prescrizione XIX del paragrafo E.5.2 dell'allegato tecnico al Decreto A.I.A. di cui è in possesso 3V Green Eagle riporta che "i rifiuti conferiti ed accettati devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.21 della Deliberazione del C.I. del 27/7/1984 per i rifiuti ex fossici e nocivi";

la Ditta ha chiesto la deroga a tale condizione di accettabilità dei rifiuti limitatamente ai rifiuti metanolici da utilizzare al posto del metanolo-materia prima per coadiuvare il processo di denitrificazione biologica.

3 V Green Eagle S.p.A ha specificato che:

- i rifiuti contenenti metanolo da utilizzare quale coadiuvante/accelerante del processo di denitrificazione saranno stoccati preliminarmente nei serbatoi di ricezione di rifiuti già autorizzati e polmonati con azoto (TK138 e TK139);
- saranno utilizzati (e quindi avviati al trattamento in aggiunta agli altri reflui e rifiuti) soltanto se la verifica analitica ne accerterà la compatibilità con il processo;
- la quantità di metanolo immessa giornalmente attraverso i rifiuti non varierà rispetto alla quantità di metanolo immesso come materia prima, in quanto sarà funzionale all'utilizzo per la denitrificazione biologica;
- non varieranno i quantitativi di rifiuti autorizzati per il trattamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. *Andrea Castelli*)



La Ditta ha ritenuto che la modifica proposta sia non sostanziale ed ha escluso che dalla sua attuazione vi possano essere conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente.

Non comporta un aumento della potenzialità degli impianti IPPC rispetto alla capacità produttiva autorizzata; e non comporta l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose né un aumento quantitativo delle emissioni autorizzate.

Premessa per una ottimale denitrificazione è la presenza di sostanze facilmente biodegradabili quali donatori di idrogeno. Tutti gli alcoli e chetoni a catena corta sono prontamente biodegradabili e l'utilizzo comune del metanolo è legato principalmente al suo minor costo come materia prima; la presenza di altri alcoli o chetoni pertanto non comporta peggioramento nelle emissioni né in aria né in acqua.

La Provincia di Bergamo con nota prot 78295 del 2.08.2011 ha concordato con la Ditta nel ritenere la modifica comunicata non sostanziale che, in base alle indicazioni dell'allegato A alla d.g.r. n 7492 del 20 giugno 2008 "linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D. Lgs. 59/2005", comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione (aggiornamento di una prescrizione). Ha pertanto comunicato l'avvio del procedimento volto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (con la specificazione che la richiesta deroga si intende riferita unicamente alla concentrazione di metanolo nel rifiuto).

La Ditta:

- con e mail del 17.08.2011 ha fornito alcune precisazioni in merito ai serbatoi che potranno essere utilizzati per lo stoccaggio del metanolo-rifiuto;
- con nota del 22.08.2011, trasmessa via fax nella stessa data, ha comunicato l'avvenuta conclusione degli interventi impiantistici di modifica autorizzati con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo registrata al n. 3071 dell'08.10.2009 (tra cui l'installazione dei due serbatoi TK138 e TK139), anticipando che la relativa perizia asseverata sarebbe stata trasmessa con successiva nota;
- con e mail del 23.08.2011 ha trasmesso un aggiornamento della procedura DP-GEP 02 r1-Disposizioni particolari per la ricezione dei rifiuti.

Si procede pertanto all'aggiornamento dell'allegato, cogliendo l'occasione per riportarvi una modifica del progetto del sistema di aspirazione degli sfalci dei serbatoi TK138 e TK139 (modifica non sostanziale non soggetta ad aggiornamento dell'autorizzazione, già assentita con nota provinciale prot 88864 del 3.09.2010).

#### **B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI**

**Il paragrafo B.4. Codici CER autorizzati e operazioni svolte sui rifiuti è integrato con la seguente informazione:**

Per accelerare il processo di denitrificazione dell'impianto biologico possono essere utilizzati rifiuti metanolici - rifiuto in sostituzione del metanolo-materia prima, già utilizzato a tale fine.

I rifiuti metanolici che la Ditta ha chiesto di utilizzare al posto del metanolo-materia prima per coadiuvare il processo di denitrificazione biologica hanno le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- pH neutro
- contenuto di metanolo dal 40%-80%
- altri solventi (alcoli o chetoni) < 10.000 mg/Kg
- metalli pesanti: assenti
- rimanente per arrivare al 100%: acqua.

Sono classificati con i seguenti codici CER: 07.01.04, 07.01.08, 07.05.04, 07.05.08, 07.07.04, 07.07.08, 16.03.05, 19.02.04 (già presenti tra i CER di cui l'autorizzazione integrata ambientale autorizza deposito preliminare e trattamento). Potrebbero avere caratteristiche di pericolo H3a-H5-H6-H14 (classificazione a cura del produttore).

I rifiuti contenenti metanolo da utilizzare quale coadiuvante/accelerante del processo di denitrificazione saranno stoccati preliminarmente nei serbatoi di ricezione di rifiuti già autorizzati e polmonati con azoto (TK138 e TK139 - normalmente destinati all'alimentazione della sezione di stripping).

I serbatoi TK138 e TK139, la cui installazione è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 3071 dell'8.10.2009, risultano installati dal mese di luglio 2011, come specificato dalla Ditta in data 17.08.2011, saranno collegati, oltre che alla sezione di stripping, anche alla sezione biologica.

I rifiuti metanolici saranno in particolare stoccati nel serbatoio dei due che risultasse non utilizzato per alimentare la sezione di stripping. Potranno essere utilizzati (e quindi avviati al trattamento in aggiunta agli altri reflui e rifiuti) soltanto se la verifica analitica ne accerterà la compatibilità con il processo).

Dal serbatoio TK138 o TK139 i rifiuti metanolici, se compatibili, verranno inviati alla sezione di denitrificazione o post-denitrificazione biologica previo passaggio tramite contatore ed equalizzazione in uno dei due serbatoi già destinati all'uso (D505 o TK04).

Come da aggiornamento della procedura DP-GEP 02 r1-Disposizioni particolari per la ricezione dei rifiuti trasmessa dalla Ditta con e mail del 23.08.2011 "per l'utilizzo di TK138 e TK139 è necessario accertarsi che il serbatoio ricevente sia completamente vuoto prima di stoccare il rifiuto".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Andrea Castelli)



"Prima di riutilizzare lo stesso serbatoio per il successivo stoccaggio di rifiuti da "stripping"" è "auspicabile svuotarlo completamente dal rifiuto metabolico".

Non varieranno i quantitativi di rifiuti autorizzati per il trattamento.

**Il paragrafo B.6 Materie prime e ausiliari è integrato con la seguente informazione**

La Ditta può utilizzare, per accelerare il processo di denitrificazione dell'impianto biologico, metanolo-rifiuto in sostituzione del metanolo-materia prima, già utilizzato a tale fine, diminuendo così i consumi di materia prima.

La quantità di metanolo immessa giornalmente attraverso i rifiuti non varierà rispetto alla quantità di metanolo immesso come materia prima, in quanto sarà funzionale all'utilizzo per la denitrificazione biologica.


**C. QUADRO AMBIENTALE**

**Al paragrafo C.1. Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento/abbattimento sono aggiunte le seguenti informazioni**

La Ditta con nota datata 19.07.2010 (agli atti provinciali con nr 78793 del 29.07.2010), integrata con e mail del 02.09.2010, ha proposto una modifica del progetto del sistema di aspirazione degli sfiati dei serbatoi TK138 e TK139, normalmente dedicati all'alimentazione della linea di stripping.

Il progetto di installazione dei serbatoi TK138 e TK139 autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 3071 dell'8.10.2009 prevedeva che i loro sfiati fossero collegati alla esistente linea degli sfiati dei serbatoi (e quindi convogliati sotto battente idraulico nella torre biologica e successivamente al biofiltro).

Il progetto modificato prevede che lo sfiato dei due serbatoi non sia convogliato nella linea generale di aspirazione degli sfiati ma sia tenuto separato e sia inviato sotto un battente di 1,5 metri (a profondità maggiori si creerebbe una eccessiva contro-pressione) nel pozzetto di degassaggio A03, chiuso e sotto aspirazione, con convogliamento delle emissioni al trattamento di biofiltrazione (il flusso aspirato dal pozzetto di degassaggio sarà immesso all'interno del rettore biologico TK03, chiuso ed aspirato dal ventilatore del biofiltro, ma non sarà immerso sotto battente di liquido).



I due serbatoi TK138 e TK139 sono chiusi e polmonati con azoto. Da essi si generano emissioni solo in fase di carico. L'ipotesi più gravosa in tal senso è quella in cui due autobotti vengano contemporaneamente scaricate nei due serbatoi tramite le esistenti postazioni di scarico, e che ne frattempo i due serbatoi non siano in fase di trasferimento; in questo caso la portata in ingresso sarebbe di circa 100 m3/h e, non essendoci portata in uscita, lo sfiato sarebbe anch'esso di circa 100 m3/h.

La modifica consente di confinare in un flusso più limitato gli odori potenzialmente più sgradevoli e, come spiegato dalla Ditta nel corso di un incontro tenutosi con Provincia, Comune e ARPA in data 28.06.2010, permette di non aspirare sostanze odorogene contenute in questi serbatoi se non nella fase di carico.

**E-5 Rifiuti**

**Al paragrafo E-5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata alla prescrizione XIX sono aggiunte le seguenti indicazioni:**

"i rifiuti metanolici che la Ditta intende utilizzare al posto del metanolo-materia prima per coadiuvare il processo di denitrificazione biologica potranno contenere metanolo in concentrazione superiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2.1 della Deliberazione del C.I. del 27/7/1984".

Tali rifiuti potranno essere ricevuti presso l'impianto:

- a partire dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della perizia asseverata in cui si dichiara, tra l'altro, la congruità dei lavori di installazione dei due serbatoi TK138 e TK139 rispetto a quanto autorizzato;







- a condizione che almeno uno dei due serbatoi TK138 e TK139 destinato a contenerli non sia già occupato da rifiuti liquidi da alimentare alla sezione di stripping ;
- a condizione che non venga compromessa la funzionalità e la corretta gestione della sezione di stripping (la Ditta nel 2009 aveva affermato che sezione di stripping non ha necessità di grandi volumi di miscelazione prima dell'alimentazione: i volumi di ricezione del distillato devono essere necessariamente più elevati in particolare per il week-end quando il laboratorio non è presente e non può effettuare le analisi del distillato stesso prima della sua miscelazione nei serbatoi di alimentazione dell'impianto TOP ).

**Al paragrafo E. 6 Ulteriori prescrizioni sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

- Ogni riferimento al D.Lgs.59/2005 è da intendersi ricondotto al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i..
- I riferimenti al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono da intendersi aggiornati con le modifiche apportate a tale decreto dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.lgs 205/2010 (parte quinta - emissioni in atmosfera; parte quarta - gestione dei rifiuti ).

<p><b>Specialista Tecnico</b> - dott. Laura Lupi -</p>	
<p><b>Funzionario Tecnico</b> - dott. Ing. Andrea Castelli -</p>	



PAGINA BIANCA NON UTILIZZABILE

INFORMATICA DELLA UNIVERSITÀ  
7/1/11

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Benedetto Passarello

Presa d'atto della Giunta Provinciale in seduta del \_\_\_\_\_

SEGRETERIA

Bergamo, li \_\_\_\_\_

La presente copia composta di  
n. 5 fogli è conforme all'esemplare  
esistente presso questo ufficio.  
Bergamo, li 28-12-11

LO SPECIALISTA AGRO-AMBIENTALE  
dott. ssa Laura Lupi

